Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Mercoledì 25 ottobre** — **Numero 251**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1322 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato ».

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e della tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

Art. 2.

All'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

« Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza o l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

« Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

« In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

« Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.

« Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

« La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli e diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento ».

Art. 3.

All'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. 440, è sostituito il seguente:

« Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Università e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.

« Ai professori, che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità d'incaricato di un Regio Istituto superiore o in una R. Università e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio, di cui al presente comma, sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo è retribuito con L. 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennità di L. 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, sino ad un massimo di L. 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non può superare L. 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.

« Eccezione fatta per il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero delle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere è impartito da professori incaricati i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 9 è di L. 6000 e potrà essere elevata, mediante aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 10.000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennità di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.

« Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato ».

Art. 4.

I professori ordinari e straordinari di materie fondamentali hanno diritto d'impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di L. 6000 annue ai professori ordinari e di L. 4000 agli straordinari.

Il secondo insegnamento può essere costituito da un corso di materie fondamentali o da uno o più corsi di materie complementari.

Agli effetti del diritto all'assegno, di cui al presente articolo, per i professori ordinari o straordinari che coprono una cattedra, comprende due insegnamenti distinti, o di una materia, per la cui trattazione il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale riconosca la necessità di più di tre ore settimanali, saranno computate le ore settimanali eccedenti le tre normali.

Per i professori di materie sperimentali, i quali dirigono nel loro Istituto esercizi obbligatori, che importano almeno tre ore settimanali, questi esercizi possono valere come secondo insegnamento; in tal caso ai professori predetti non si può conferire altro insegnamento retribuito.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali, comprese quelle dell'insegnamento ordinario, non potrà essere inferiore a sei.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni e delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza.

L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta annualmente dal direttore su conforme proposta del Consiglio accademico, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

Art. 5.

Il diritto ad altro insegnamento retribuito, di cui all'articolo precedente, non compete ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano inscritti nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo precedente, nè compete ai professori ordinari e straordinari che abbiano per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore o medio, qualunque ne sia il carattere.

Agli effetti del comma precedente non si terrà conto

dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore o dalla legge sulla proprietà industriale.

Art. 6.

Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse scolastiche.

A tal fine ogni Istituto è autorizzato a prelevare dalla tassa annuale d'iscrizione, versata da ciascun studente, una quota di L. 100.

Il fondo costituito da ciascun Istituto dal prelevamento di tali quote sarà distribuito ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a L. 1500 nè superiore alle L. 6000 per i professori ordinari e non inferiore a L. 1000 nè superiore a L. 5000 per gli straordinari.

Art. 7.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 4 e 6, graveranno sul bilancio di ciascun Istituto.

Art. 8.

Ai professori, che alla data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, erano incaricati in un R. Istituto superiore dell'insegnamento di una lingua straniera, di cui all'art. 9 della legge stessa, e che abbiano senza interruzione continuato un tale incarico, potrà essere concesso, con le condizioni da stabilirsi nel regolamento, il trattamento giuridico ed economico spettante ai professori straordinari. Gli aumenti quinquennali decorreranno dalla data della pubblicazione del presente decreto.

I professori straordinari di parti di materie che abbiano dieci anni di grado alla data di pubblicazione del presente decreto sono nominati ordinari dalla parte di materie che effettivamente insegnano. I posti di straordinario che essi ricoprono saranno trasformati temporaneamente, previo parere del consiglio accademico, in posti di ordinario negli organici dei singoli Istituti fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa spesa farà carico ai bilanci dei singoli Istituti.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico testo le norme legislative vigenti sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro verrà provveduto alla iscrizione, nello stato di previsione del Ministero per l'industria e il commercio per l'esercizio 1922-923 e per i successivi dei fondi necessari per l'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 17 ottobre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 287.000 occorrenti a vari Ministeri.

MAESTA'!

Gli stanziamenti di taluni capitoli dei bilanci del Ministero del tesoro e di quello per la giustizia e gli affari di culto non offrono disponibilità sufficienti per sopperire a sopravvenute esigenze. Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dalla vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di aumentare le anzidette disponibilità con somme da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della M. V. dà effetto al prelevamento deliberato per l'importo complessivo di L. 287.000 ripartite come segue:

Ministero del tesoro.

L. 20.000 per assegni e indennità di missione al personale dell'ufficio della presidenza del Consiglio dei ministri.

L. 40.000 per compensi al personale della presidenza del Consiglio dei ministri.

L. 90.000 per spese d'ufficio di detta presidenza.

L. 100.000 per spese casuali della presidenza stessa.

L. 9500 per i compensi assegnati ai componenti i Comitati di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità di varie amministrazioni dello Stato.

L. 20.000 per assegni e compensi per opera prestata nell'interesse del Collegio arbitrale per la sistemazione dei contratti di guerra.

Ministero della giustizia.

L. 7500 per indennità, in luogo dell'uso dell'autovettura di servizio, al presidente della Corte suprema disciplinare della magistratura.

Il numero 1337 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 400.000, rimane disponibile la somma di L. 19.600.000.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è autorizzata una 2ª prelevazione della somma di lire duecentottantasettemila (L. 287.000) da assegnarsi ai seguenti capitoli negli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 53. Assegni e indennità di missione al personale dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	20.000 —
Cap. n. 54. Compensi vari al personale della presidenza del Consiglio dei ministri . . .	40.000 —
Cap. n. 55. Spese per l'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	90.000 —
Cap. n. 56. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	100.000 —
Cap. n. 305 (aggiunto). Compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato	9.500 —
Cap. n. 307 (aggiunto). Assegni e compensi per lavori straordinari prestati nell'interesse del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 1698 (art. 4 del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1939).	20,000 —

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie, e tribunale delle acque pubbliche. Spese di ufficio .	7,500 —
	287,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 19 corrente, in Piano d'Api, provincia di Catania, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 corrente in Monteu Roero, provincia di Cuneo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica d 1ª classe con orario limitato di giorno

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Merlo Luciano, colonnello, è richiamato temporaneamente in servizio e collocato a disposizione Ministero interno dal 17 luglio 1921 con lo stipendio annuo di L. 13.000.

Maggiori.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Bosi cav. Emilio, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 25 febbraio 1917.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO

Si notifica che nel giorno di mercoledì 15 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà, colle prescritte formalità, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni di L. 500 emesse pei lavori di sistemazione del Tevere autorizzate con la legge 6 luglio 1875 e cioè:

38ª estrazione - 237 obbligazioni della 2ª serie - 3ª quota emissione 1883;

36ª estrazione - 212 obbligazioni della 2ª serie - 4ª quota emissione 1884;

36ª estrazione - 212 obbligazioni della 2ª serie - 5ª quota emissione 1885;

28ª estrazione - 383 obbligazioni in saldo della 7ª quota della 3ª serie e quota a tutto il 1894-895 della 4ª serie dei lavori.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi dal 1° gennaio 1923.

Roma, 25 ottobre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.